

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BASILE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 1967

Validità per la scuola secondaria superiore dell'abilitazione didattica di primo grado conseguita dai professori di lingue straniere in virtù dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440

ONOREVOLI SENATORI. — La legge n. 1440 del 15 dicembre 1955, consentì ai professori, in possesso del titolo specifico e di un determinato numero di anni di servizio, di partecipare ad un concorso a titoli ed esami per il conseguimento dell'abilitazione didattica delle lingue straniere per la classe V senza distinzione alcuna fra cattedre di ruolo A) e di ruolo B).

Senonchè in sede di esecuzione le commissioni esaminatrici hanno operato la detta distinzione e, specie in alcune Regioni, hanno concesso solo abilitazioni di ruolo B) anche senza tenere conto che gli insegnanti interessati avevano maturato gli anni di servizio al ginnasio, o al magistrale, o negli istituti tecnici, superando altresì l'ispezione pre esame negli istituti superiori e successivamente invitati a sostenere esami relativi alla classe V in virtù del decreto del Presidente della Repubblica del 29 aprile 1957, n. 972 e pertanto l'abilitazione didattica doveva essere valida anche per gli istituti superiori, essendo gli stessi raggruppati nella tabella B) annessa alle ordinanze ministe-

riali per gli incarichi e supplenze fino al 1962, come peraltro è anche previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, che contempla una unica abilitazione per l'insegnamento della lingua straniera.

La legge n. 128 del 28 febbraio 1961, rimediò, in parte, all'ingiustizia subita da questa benemerita categoria, con l'unico articolo, il quale così recita: « Gli insegnanti di lingue straniere di ruolo B), attualmente in servizio nei ginnasi ed inquadrati nei ruoli transitori o nei ruoli ordinari o straordinari, sono assegnati, a decorrere dal 1° luglio 1961 al ruolo A) con diritto alla ricostruzione della carriera (escluso il conguaglio degli arretrati di stipendio) se provengono dal ruolo dei ginnasi o se nei ginnasi prestino servizio da un numero di anni pari a quello richiesto per la concessione dell'abilitazione didattica agli insegnanti fuori ruolo ».

Con questo provvedimento, però, solo un numero esiguo di professori poterono usufruire del beneficio, mentre altri, nonostante il conseguimento della declassata abilita-

zione didattica, furono costretti ad abbandonare il posto tenuto per decenni ed a passare alla scuola media inferiore.

Ciò, oltre ad arrecare un notevole danno alla scuola, che fu costretta ad avvalersi dell'opera di elementi non specializzati, causò grave disagio, materiale e morale, ai docenti in questione.

Si ritiene pertanto opportuno, oltre che per motivi di natura giuridica e di funzio-

nalità della scuola anche per ragioni di concreta giustizia, con una disposizione generale e con le garanzie nascenti dal proposto requisito dei 15 anni di servizio con qualifica non inferiore a « valente », concedere ai professori di ruolo di lingua straniera che abbiano conseguito l'abilitazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, la possibilità di chiedere il passaggio dei ruoli della scuola media superiore.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I professori di ruolo di lingue straniere, ordinari e straordinari, della scuola media inferiore, in possesso dell'abilitazione didattica conseguita ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e comunque classificata, possono chiedere, dal 1° ottobre 1967, il passaggio nei ruoli della scuola secondaria superiore, purchè abbiano nelle stesse un minimo di 15 anni di servizio con qualifica non inferiore a « valente ».

Detto periodo sarà ridotto a 10 anni per i combattenti, reduci e assimilati.

La graduatoria, per l'assegnazione dei posti, sarà compilata in base al numero degli anni di servizio prestati negli istituti di istruzione secondaria superiore.